



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Provincia di Varese

Area Territorio

Via A. Volta n° 4 - ☎ 0331-283332 - ☎ 0331-280165

ORDINANZA n° 174

li, ~~1-2-06~~ 2004

OGGETTO: disposizioni contro la diffusione della pianta infestante "Ambrosia".

IL RESPONSABILE D'AREA TERRITORIO

DATO atto che negli ultimi anni è stata rilevata sul territorio una sempre maggior diffusione della pianta infestante "Ambrosia Artemisifolia", causa di manifestazioni allergiche anche gravi;

RILEVATO che detta pianta infesta particolarmente banchine stradali, campi incolti, aree dismesse o abbandonate, cantieri edili, argini di canali, fossi, torrenti ecc.;

RICHIAMATO il Decreto Dirigenziale della Regione Lombardia n° 7257 del 4/5/04 "Approvazione delle linee guida in materia di prevenzione delle allergopatie da ambrosia in Lombardia per gli anni 2004-2006", dal quale si rileva che il territorio-sud della provincia di Varese è ampiamente infestato;

VISTO che con ordinanza contingibile ed urgente n° 25522 del 29/3/99 il Presidente della Regione Lombardia già aveva impartito "disposizioni contro la diffusione della pianta ambrosia nella regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata", disponendo tre sfalci all'anno in periodi prestabiliti, oltre alla realizzazione di una mappatura del fenomeno;

VISTE le circolari dell'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Varese in materia, emanate negli anni precedenti, di cui l'ultima in data 31/5/2002, n°DP02li01B3655, con le quali è stata più volte ribadita la proposta ai Comuni di emettere ordinanza comunale per lo sfalcio dell'ambrosia e dato atto che con nota n° 43805 del 5/5/04 la stessa ASL ha ribadito la necessità di sensibilizzare la popolazione sul fenomeno ambrosia;

RAVVISATA la necessità di intervenire in merito, con propria ordinanza, al fine di prevenire l'ulteriore espandersi dell'infestante e, per quanto possibile, di eliminarlo, a tutela della salute pubblica ed al fine di ridurre l'insorgenza di sintomatologie allergiche;

VISTO l'art. 107 del d.lgs. n° 267 del 18/8/2000 in materia di ordinanze dirigenziali;

VISTO l'art. 7 bis dello stesso d.lgs. n° 267/2000 in materia di sanzioni amministrative, come modificato dall'art. 16 della legge n° 3 del 16/1/2003 e dal d.l. n° 50 del 31/3/2003;

VISTO l'art. 7 del Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 2/1/2004 di nomina dei Responsabili d'Arca;

ACCERTATA la propria competenza ad emanare il presente Atto,

ORDINA

-su tutto il territorio comunale è fatto obbligo di vigilare sull'eventuale presenza della pianta infestante "ambrosia artemisifolia" sui terreni edificati e/o non edificati, dismessi o abbandonati, coltivati o incolti, nell'ambito dei cantieri edili e stradali, lungo gli argini stradali e dei corsi d'acqua e su ogni altra area anche pertinenziale soggetta alla crescita di vegetazione, effettuando annualmente almeno tre sfalci nei seguenti periodi:

1° sfalcio = terza decade di giugno,

2° sfalcio = terza decade di luglio,

3° sfalcio = seconda decade di agosto;

-le aree risultanti di difficile accesso per le operazioni di sfalcio dovranno essere trattate con idoneo diserbante.

-l'obbligo è posto in carico ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo, agli amministratori degli stabili, ai responsabili dei cantieri edili e stradali, nonché agli enti proprietari e/o ai gestori delle strade e dei corsi d'acqua che attraversano il territorio.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'albo Pretorio Comunale, nonché attraverso i consueti canali di comunicazione dell'Amministrazione Comunale. Le violazioni a quanto disposto saranno perseguibili a norma di legge, con l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del d.lgs. n° 267/2000, dal minimo edittale di € 50.00 al massimo edittale di € 500.00, secondo la procedura stabilita dalla legge n° 689 del 24/11/1981 e succ. modif. e integrazioni.

In caso di inottemperanza alla diffida di operare lo sfalcio della "ambrosia artemisifolia" formulata in occasione della contestazione della violazione alla presente ordinanza, si procederà d'ufficio allo sfalcio addebitando le relative spese al proprietario dell'area.

Con la presente si intende abrogata la precedente Ordinanza comunale n. 59 del 23.08.1996;

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione.

IL RESPONSABILE D'AREA TERRITORIO
(ing. Antonio Cellina)

